



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Provincia di Milano

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 47 DEL 16/12/2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6556/2025 AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"

In data 16 del mese di Dicembre 2025 alle ore 09,00 si è riunito in audio-videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams, il Collegio dei Revisori del Comune di Sesto San Giovanni nelle persone dei Sigg:

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (Componente)

Dr. Carlo Zani (Componente)

per rilasciare apposito parere sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che agli stessi sia consentito seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nelle operazioni di verifica e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio inizia l'esame della documentazione predisposta dall'Ente.

L'Organo di revisione:

PREMESSO CHE

il Consiglio Comunale con Deliberazioni:

- n. 45 del 10.09.2014 ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;
- n. 23 del 28.04.2016 ha apportato modifiche al medesimo regolamento;
- n. 19 del 09.05.2023 ha apportato modifiche al medesimo regolamento.

ESAMINATI

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6556 avente ad oggetto: "MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO", comprensiva dei seguenti allegati alla medesima proposta:
- Allegato A - "Modifiche Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno";
- Allegato B - "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" aggiornato;

RICHIAMATI

- l'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» recita che: “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
- l'art 4 comma 3 del D. Lgs. 23/2011 che stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 1 Legge 400/1988: “è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti”;
- l'art. 4 comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n.7 che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI

altresì che sulla proposta di delibera di C.C. n. 6556 è apposto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dott.ssa Pecora in data 05.12.2025;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria dott.ssa Pecora in data 05.12.2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

L'Organo di revisione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto per l'approvazione delle modifiche e integrazioni al regolamento dell'imposta di soggiorno, così come risultanti nel testo di cui all'allegato A della proposta, dando atto che:

- le modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- la deliberazione di modifica del regolamento e l'allegato B dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Li, 16/12/2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (Componente)

Dr. Carlo Zani (Componente)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005